

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 17 febbraio 2005.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cialente, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cialente, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi,

Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MILANESE: « Disposizioni in materia di dichiarazione del luogo elettivo di nascita » (5625);

MILANESE: « Disposizioni per il riconoscimento agli avvocati e ai dottori commercialisti di funzioni in materia di protesto di cambiali e assegni bancari e di autenticazione di atti relativi ad autoveicoli » (5626);

MILANESE: « Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte » (5627);

MILANESE: « Istituzione dell'albo nazionale dei cuochi professionisti » (5628);

MILANESE: « Disposizioni per la tracciabilità e l'etichettatura dell'olio di oliva vergine » (5629);

ROTUNDO: « Nuove norme concernenti lo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali » (5630);

COLUCCI ed altri: « Norme interpretative in materia di tutela della locazione » (5631);

PERROTTA: « Concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (5632);

PERROTTA e SPINA DIANA: « Istituzione della Festa nazionale dei nonni » (5633);

SANTORI: « Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo di catene da neve a bordo degli autoveicoli » (5634);

ROMOLI ed altri: « Disposizioni concernenti il regime fiscale dei tabacchi nella regione Friuli Venezia Giulia » (5635);

TREMONTI ed altri: « Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli » (5636).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 17 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3262. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali » (*approvato dal Senato*) (5637).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di

legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

SCHMIDT: « Disposizioni per l'attribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di funzioni e compiti in materia di caccia e pesca » (5561) *Parere delle Commissioni V, VIII, IX e XIII.*

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 febbraio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre 2004, con il quale è autorizzata una nuova modulazione delle voci di spesa relativa all'intervento « Restauro e consolidamento degli affreschi della Sala Nobiliare del Palazzo Comunale » del comune di Nepi (Viterbo) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2000, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (4246-B)**

**(A.C. 4246-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4246-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4246-B – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Disposizioni di principio e definizioni).*

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata « decisione quadro », relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i

principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato « Stato membro di emissione », in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato « Stato membro di esecuzione », di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), e 34, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Disposizioni di principio e definizioni).*

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* e con i principi indicati dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.

**1. 1.** Lussana, Bricolo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* motivato con le seguenti: adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale.

**1. 3.** Lussana, Bricolo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* motivato con le seguenti: adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

**1. 2.** Lussana, Bricolo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* motivato con le seguenti: adeguatamente motivato, anche in relazione agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale.

**1. 4.** Lussana, Bricolo.

#### **(A.C. 4246-B – Sezione 4)**

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 4.

*(Autorità centrale).*

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

*(Autorità centrale).*

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: previa valutazione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: , previa valutazione,*

**4. 1.** Lussana, Bricolo.

**DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE FUNERARIO (4144) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BIONDI; BUTTI ED ALTRI; BURTONE E MOLINARI; MASSIDDA ED ALTRI (1444-1646-2664-3763)**

**(A.C. 4144 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo 8.01 Burtone.

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 4144 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**NULLA OSTA**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

**PARERE CONTRARIO**

sugli articoli aggiuntivi 1.01, 2.03, 9.02, 9.04 e 13.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 4144 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Oggetto e attribuzioni).*

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

*a)* uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

*b)* uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri e delle ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Oggetto e attribuzioni).*

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: delle ceneri e delle ossa umane con le seguenti: le ceneri e le ossa umane.*

**1. 10.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attesti: data, ora, luogo e circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico, sarebbe stata la causa della morte. Copia del certificato viene tempestivamente inoltrata al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) ad informare l'azienda sanitaria locale dei fatti che possono interessare la sanità pubblica »;

*il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche »;

*il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro ».

2. L'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 254. — 1. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto

a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nella cautele igieniche necessarie.

2. Il contravventore è punito con l'amenda da 3.000 a 9.000 euro, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove presso gli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso ».

**1. 04.** Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: « cimiteri, » è soppressa;

b) dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di servizi per il commiato, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico sanitari fissati da norme di principio dello Stato e da quelle che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbiano stabilito.

Ogni comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti fissati da norme di principio dello Stato e da quelle che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbiano stabilito ».

2. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 343. — 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune.

2. La costruzione dei forni crematori mobili è autorizzata dalla regione o provincia autonoma nella quale sono prodotti. Tali forni operano nei luoghi prescelti, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dall'organo comunale competente, tenuto conto della pianificazione regionale esistente, e devono essere corredati da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.

4. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

5. Le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi vengono introdotti nel forno dentro contenitore di materiale facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva di materiali non combustibili o sublimabili e in maniera tale da consentire la corrispondenza delle ceneri.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

7. È d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere destinato alla cremazione delle protesi elettroalimentate. Detta rimozione è possibile sia eseguita da infermiere specializzato, da tanatoprattore abilitato o da un medico ».

**1. 01.** Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

**(A.C. 4144 - Sezione 4)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).*

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.

2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione della garanzia a favore del comune proprietario dell'area e sotto la vigilanza del comune stesso;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. Limitatamente ai

crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.

6. Le regioni procedono alla approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 2.**

*(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).*

*Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: o da operatori privati fino alla fine della lettera.*

**2. 25.** Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

*Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera a), dopo le parole:* comune proprietario dell'area e *aggiungere le seguenti:* ad operare.

**2. 21.** Palumbo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* dagli enti locali *fino a:* 18 agosto 2000, n. 267 *con le seguenti:* dai comuni, in forma singola o associata, oltre che in economia diretta, anche nelle forme consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**2. 3.** Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

*Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola:* anche.

**2. 24.** Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

*Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 5, dopo le parole:* gestione del cimitero *aggiungere le seguenti:* o del crematorio.

**2. 22.** Palumbo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 8, sostituire le parole da:* istituzionali *fino alla fine del comma con le seguenti:* , intendendosi per tali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura, è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8

della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni.

**2. 5.** Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Dopo l'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente:

« ART. 337-bis. — 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:

a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua diresidenti in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio e di quello ragionevolmente prevedibile in futuro, in un periodo di almeno venti anni;

b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e che per il suo raggiungimento dai confini di ogni comune circostante non si effettuino più di 30 chilometri, fatte salve deroghe stabilite dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di comunicazione;

c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, raggiungibile da parte della popolazione con tragitti che non eccedano i 20 chilometri dai confini di ogni comune, fatte salve le possibilità di deroga di cui alla lettera b);

d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio nelle strutture sanitarie almeno in ogni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 20.000 abitanti.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni o le province

autonome definiscono, d'intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo, ove necessario, le dovute risorse economiche, quantità e *standard* di qualità dei servizi e impianti oggetto della presente legge, come definiti al comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini, in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;

b) favorire il ricorso alla cremazione;

c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;

d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.

3. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti in base al fabbisogno di servizi e impianti, considerate le dotazioni minime di cui al presente articolo tenendo conto delle strutture già esistenti.

4. I servizi funebri e cimiteriali sono servizi locali di interesse generale per i quali si applica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per i servizi cimiteriali valgono i seguenti principi:

a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi funerari salvo quanto stabilito alla lettera b);

b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione di coloro ai quali è

affidata l'erogazione del servizio ovvero, ove prevista la gestione separata degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, dei gestori di questi ultimi, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per affidamento della erogazione del servizio;

c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;

d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quanto indicato alla lettera c) può essere effettuata dall'affidatario dell'esercizio del cimitero secondo i criteri di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130, ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento dell'esercizio, il relativo contratto è sottoscritto anche da un rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici, all'ente locale e all'affidatario dell'esercizio è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per dette cessioni;

e) la durata massima dell'affidamento di servizi e impianti oggetto delle presente legge è pari a:

1) 30 anni per i cimiteri e i crematori;

2) 20 anni per gli obitori;

f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali pari al 10 per cento, è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso: in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione; negli altri casi, con il vincolo della destinazione di detti fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dall'eroga-

tore dei servizi cimiteriali, produttrici di un reddito annuo con il quale garantire la manutenzione cimiteriale ».

**2. 03.** Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

**(A.C. 4144 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie).*

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 338. - 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale

può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i seguenti limiti:

a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;

c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente azienda sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale sono fissate in misura superiore al doppio dei minimi ivi stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma 4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in deroga ivi stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera

pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.

9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle cappelle.

10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata dal comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

11. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie.

12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.

13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inu-

tilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie).*

*Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 8, dopo le parole: cappelle private aggiungere la seguente: e.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 340, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cappelle private aggiungere la seguente: e.*

##### 3. 20. Palumbo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 8, sostituire le parole: delle famiglie interessate con le seguenti: dei soggetti interessati.*

##### 3. 21. Palumbo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 9, sostituire le parole: separatamente dalle cappelle con le seguenti: fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono salme, ossa o ceneri. È possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, previa traslazione delle salme, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge.*

**3. 5. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.**

*Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 11, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 4.*

**3. 50.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Questi cimiteri di urne possono:*

*a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della conservazione delle ceneri provenienti da cremazione;*

*b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti o, nel caso di cimiteri di urne di proprietà di enti morali senza fini di lucro, direttamente da tali enti sotto la vigilanza del comune ove questi cimiteri di urne sono ubicati.*

**3. 4.** Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

**(A.C. 4144 – Sezione 6)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie).*

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 339. – 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal

luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato vigenti in materia.

6. Ai contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro ».